Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 241 del 27 settembre 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 27 settembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI *MENO I FESTIVI*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1966.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1966.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Decreta:

Art. 1.

L'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media statale, per le cattedre disponibili nel limite numerico stabilito, per ciascuna provincia, nell'allegato prospetto *A*, può essere richiesta:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti ai ruoli della scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale.

Il personale sopraindicato deve essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, anche se conseguito nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965; inoltre il personale di cui al n. 1 non deve aver riportato qualifica inferiore a « buono » in nessuno degli anni scolastici dal 1949-50 al 1965-66, e il personale di cui al n. 2 non deve aver riportato qualifica inferiore a « buono » successivamente alla nomina in ruolo, in nessuno degli anni scolastici a partire dal 1949-50.

Per i fini di cui al precedente comma sono validi, in relazione ai singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte dichiarati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si considera, altresì, valida per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali l'abilitazione conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso I della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e classe di esame XIV - Sottoclasse *B*), della tabella *C* annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Le norme dei precedenti commi si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto e di musica e canto corale e all'insegnamento dell'educazione fisica ai fini dell'assunzione, rispettivamente, nei ruoli dei professori di educazione musicale e di educazione fisica.

Gli insegnanti di educazione fisica che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo saranno collocati nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 2.

Possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre disponibili nella scuola media gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti al precedente articolo, siano forniti di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni indicate nell'allegato prospetto *B*, conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte di cui alla classe XIV della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e alla classe III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media cui aspirano o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarata corrispondente.

A tal fine sono validi, per le cattedre sottoindicate, soltanto i titoli di studio elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in corrispondenza delle classi di esame precisate a fianco di ciascuna cattedra:

1) italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia: classe I;

2) matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali: classi XIII e XIV;

3) lingue straniere: classi V, VI, VII, VIII, IX, X, X-*bis;*

4) educazione artistica: classe XLIX;

5) educazione musicale: classe LIV.

Per le cattedre di educazione fisica sono validi i diplomi e gli attestati di cui all'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'art. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

Gli insegnanti di cui al presente e al precedente articolo possono chiedere l'assunzione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 o in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 deve, ai fini dell'assunzione di cui agli articoli 1 e 2, risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 4.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'insegnamento. I non vedenti possono essere assunti in ruolo per le cattedre per le quali sia prevista dalle norme vigenti la loro partecipazione ai concorsi ordinari.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione (articolo 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono stati radiati dall'albo professionale ;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare di cui all'articolo 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469.

Art. 5.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo nelle condizioni previste ai precedenti articoli 1 e 2 devono presentare domanda redatta su carta da bollo e compilata secondo l'unito modello (allegato *C*).

E' data facoltà di presentare separate domande ai provveditori agli studi di non più di tre provincie, ivi compresa quella di residenza, nelle quali risultino reperite cattedre relative alle discipline per le quali si ha titolo all'assunzione in ruolo.

Gli aspiranti che non intendano presentare la domanda al provveditore agli studi della provincia di residenza, o che non possano presentare domanda al provveditore di tale provincia per mancanza di cattedre disponibili, presenteranno domanda ai provveditori agli studi di non più di due provincie.

L'aspirante che presenti un numero di domante superiore a quello consentito, sarà incluso d'ufficio nelle graduatorie di tre provincie, ivi compresa quella di residenza, ovvero, nel caso previsto al precedente comma, nelle graduatorie di due fra le provincie per le quali ha presentato domanda.

In ogni domanda l'aspirante deve dichiarare, a pena di nullità della domanda stessa:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge) e la qualità di insegnante non di ruolo o di insegnante elementare di ruolo in base alla quale chiede di essere ammesso al concorso;

b) la cattedra richiesta; non potranno essere prese in considerazione domande eventualmente presentate per cattedre non indicate nell'allegato prospetto *A*;

c) il preciso recapito, con l'impegno a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del recapito stesso; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito dichiarato in occasione di comunicazioni;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità prevista al precedente art. 4;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato anagrafico di residenza;

2) il certificato in carta legale del titolo di abilitazione posseduto o della migliore votazione conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato, che potrà essere esibito anche in copia autentica, dovrà contenere l'indicazione del punteggio complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita con il punteggio minimo. Coloro che non siano in possesso del certificato di abilitazione o di quello attestante la votazione conseguita in un concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 400 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria. Tale domanda verrà unita dall'aspirante alla domanda di assunzione in ruolo, e verrà poi trasmessa al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, a cura del provveditorato agli studi destinatario della domanda di assunzione in ruolo;

3) il titolo di studio in originale o in copia autentica dell'originale, ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato; in caso di smarrimento o distruzione del diploma, deve essere presentato il duplicato relativo rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti;

4) i certificati in carta legale comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, come precisato al precedente art. 1, nonché gli altri servizi prestati, che il candidato intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dall'art. 7 della presente ordinanza. Detti certificati devono riportare esattamente l'insegnamento impartito, le date di inizio e termine del servizio in ciascun anno scolastico e il numero delle ore settimanali di insegnamento; quelli relativi agli anni scolastici dal 1945-46 in poi, rilasciati da scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica devono contenere l'indicazione della qualifica. Qualunque servizio scolastico prestato anteriormente all'anno 1945-46 non può essere preso in considerazione se il relativo certificato non rechi la dichiarazione che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purché contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui sopra, attestare che il servizio sia stato prestato senza demerito in classi che godevano già la parifica o il riconoscimento legale, e recare gli estremi del decreto di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

5) una scheda di elencazione dei documenti presentati e le schede di valutazione dei titoli. Tali schede sono in distribuzione presso i Provveditorati agli studi, e devono essere compilate dall'aspirante, nel proprio

interesse, con assoluta chiarezza e precisione, facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda di immissione in ruolo ed ai documenti allegati.

Art. 6.

Ogni domanda di assunzione in ruolo, redatta a norma del precedente art. 5, deve essere indirizzata al provveditore agli studi della provincia prescelta.

I candidati che si avvalgano della facoltà di chiedere l'assunzione in ruolo in più provincie, nei limiti stabiliti al secondo e terzo comma del precedente articolo 5, devono inviare le tre domande, in unico plico, al provveditore agli studi della Provincia di residenza; nel caso non intendano o non possano presentare domanda a tale provveditore, invieranno, invece, le due domande, in unico plico, al provveditore agli studi di una delle provincie prescelte.

Le domande e le documentazioni relative devono pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della presente ordinanza. La tempestività sarà accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato agli studi destinatario del plico. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporteranno la reiezione delle domande.

Non saranno presi in considerazione domande e documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo o documento. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre amministrazioni o uffici, compresi quelli della pubblica istruzione.

Gli aspiranti che si avvalgano delle facoltà di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 5 devono unire la documentazione completa, in originale o in copia notarile, alla domanda indirizzata al provveditore agli studi della Provincia di residenza; nell'ipotesi che non richiedano l'assunzione in ruolo presso detta provincia, uniranno la documentazione ad una delle domande.

Alle altre domande devono essere unite le apposite schede, nonché copia semplice o fotostatica di ogni documento, che il candidato attesterà, sotto la propria responsabilità, conforme all'originale.

Art. 7.

I provveditori agli studi, verificata la tempestività e le regolarità di ogni domanda, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione in ruolo, procederanno alla valutazione dei titoli degli aspiranti secondo le norme stabilite al quinto comma del presente articolo; quindi, annotati i punteggi analitici e quello complessivo su tutte le schede di valutazione presentate da ciascun aspirante, nonché sull'apposito tagliando della scheda di elencazione dei documenti, invieranno ai Provveditorati, ai quali sono indirizzate, le domande dirette ad altre Provincie, lasciando unita ad ognuna la scheda valutata. I tagliandi, suddivisi per materia o raggruppati in ordine alfabetico, dovranno essere invece trasmessi al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Successivamente ogni provveditore agli studi, tenendo conto sia delle domande indirizzate alla propria circoscrizione territoriale, sia di quelle che riceverà, già esaminate, dalle altre provincie, procederà per ciascun ruolo alla formazione di due distinte graduatorie, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) gli aspiranti di cui al precedente art. 1, forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta, l'altra (graduatoria *B*) gli aspiranti di cui al precedente art. 2, forniti di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Le due graduatorie saranno utilizzate in ordine successivo.

In ciascuna graduatoria gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A tal fine verranno computati:

a) il punteggio del titolo di abilitazione o della migliore votazione eventualmente ottenuta nelle prove di esame di un concorso a cattedre, punteggio, in entrambi i casi, ridotto in centesimi;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio validamente prestati nella scuola in cattedra corrispondente; per la determinazione della corrispondenza dei servizi prestati nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi di avviamento professionale e scuole d'arte; saranno osservate le norme dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, riportate nell'allegato *D*;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in diverso tipo di insegnamento;

d) punti 1 per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio in istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportata per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età.

Art. 8.

Ove rilevi intempestività o irregolarità della domanda o mancanza dei requisiti prescritti, il provveditore agli studi darà motivata comunicazione all'aspirante, con lettera raccomandata, della esclusione dal concorso. Se l'aspirante si è avvalso della facoltà di presentare più domande, il provveditore agli studi destinatario della documentazione completa comunicherà, altresì, all'insegnante escluso che non viene dato corso alla trasmissione delle domande indirizzate ai provveditori agli studi delle altre provincie.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione l'interessato ha facoltà di inoltrare per la normale via gerarchica ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il ricorso, istruito dal provveditore agli studi, e corredato da tutti gli atti ritenuti necessari per la decisione, dovrà essere trasmesso all'Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Art. 9.

I provveditori agli studi approveranno le graduatorie di cui al precedente art. 7 con proprio decreto, e le trasmetteranno, unitamente alle proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati - per i successivi adempimenti stabiliti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Le graduatorie saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno affisse all'albo del Provveditorato.

Contro i decreti provveditoriali di approvazione delle graduatorie è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di affissione all'albo. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato ai contro-interessati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Gli aspiranti che avranno diritto all'assunzione in ruolo dovranno far pervenire a pena di decadenza al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, entro 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari;

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempreché i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonché l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 11.

Disposizioni particolari per l'immissione in ruolo, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, degli aspiranti a cattedre delle scuole medie della regione autonoma della Valle d'Aosta, nonché degli aspiranti a cattedre delle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca di Bolzano e a cattedre delle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia e di Trieste saranno impartite con successiva ordinanza, da emanare appena verranno istituiti o aggiornati gli organici delle scuole suddette. Con la stessa ordinanza verrà determinato il numero dei posti a tal fine disponibili nelle medesime scuole.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1966
Registro n. 82 Pubblica istruzione, foglio n. 95

ALLEGATO A

NUMERO DELLE CATTEDRE DISPONIBILI AI FINI DELL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA

PROVINCIA	Italiano, latino, storia, educazione civica, geografia	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Lingue straniere				Educazione artistica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
			Francese	Inglese	Tedesco	Spagnolo				
Agrigento	172	98	40	10	—	—	36	7	4	1
Alessandria	85	52	9	2	—	—	10	6	1	1
Ancona	181	123	19	14	—	—	6	6	3	1
Arezzo	188	89	26	8	—	—	1	3	2	1
Ascoli Piceno	161	108	35	5	—	—	3	3	2	1
Asti	55	36	7	—	—	—	3	2	—	1
Avellino	317	176	45	20	—	1	19	1	3	1
Bari	354	268	56	34	—	—	95	33	18	6
Belluno	130	66	11	1	12	—	7	2	1	1
Benevento	186	111	27	13	—	—	16	5	3	1
Bergamo	345	183	65	12	—	—	20	7	5	1
Bologna	140	119	34	16	—	—	—	9	8	3
Bolzano	44	43	—	—	10	—	3	2	1	1
Brescia	437	268	81	15	1	—	46	2	7	1
Brindisi	219	132	41	17	—	—	43	11	5	2
Cagliari	633	350	138	21	—	1	88	22	12	5
Caltanissetta	147	82	33	9	—	—	28	9	2	1
Campobasso	236	139	24	28	—	—	15	3	3	1
Caserta	473	258	85	28	—	—	53	10	5	1
Catania	262	163	42	36	—	—	44	14	6	1
Catanzaro	465	262	99	7	—	—	47	12	6	2
Chieti	276	142	38	19	—	—	17	7	2	1
Como	326	177	62	4	—	—	27	3	3	1
Cosenza	486	252	96	10	1	—	40	6	7	2
Cremona	126	69	16	5	—	—	9	—	2	1
Cuneo	224	137	41	3	—	—	7	—	3	1
Enna	136	72	27	4	—	—	23	1	2	1
Ferrara	202	101	34	11	—	—	6	6	3	2
Firenze	277	195	38	39	1	—	3	15	10	1
Foggia	330	196	71	28	—	—	54	20	7	3
Forlì	212	156	34	21	4	—	6	10	3	1
Frosinone	324	170	62	7	—	—	38	6	4	1
Genova	144	162	6	22	—	—	8	15	3	1
Gorizia	44	51	—	6	10	—	—	—	—	—

PROVINCIA	Italiano, latino, storia, educazione civica, geografia	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Lingue straniere				Educazione artistica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
			Francese	Inglese	Tedesco	Spagnolo				
Grosseto	142	72	15	18	—	—	2	4	3	1
Imperia	53	48	4	3	1	—	—	4	—	—
L'Aquila	186	128	30	10	—	—	16	7	2	1
La Spezia	22	31	—	15	—	—	—	4	—	—
Latina	224	129	27	26	—	—	28	12	4	1
Lecce	389	207	87	16	—	—	54	3	7	2
Livorno	79	65	6	15	—	—	2	2	3	1
Lucca	123	99	8	28	—	—	—	3	1	1
Macerata	118	52	25	5	—	—	—	—	1	1
Mantova	168	99	32	8	—	—	—	5	1	1
Massa Carrara	53	56	8	9	—	—	—	—	2	1
Matera	168	85	34	6	—	—	21	—	3	1
Messina	231	116	32	16	—	—	26	5	3	1
Milano	1126	710	131	89	—	—	105	74	25	6
Modena	249	104	51	13	—	—	—	11	1	1
Napoli	686	681	122	104	—	—	107	64	35	5
Novara	198	119	30	—	1	—	10	5	2	1
Nuoro	340	163	64	—	—	—	27	1	—	1
Padova	372	216	78	10	1	—	15	7	2	2
Palermo	250	187	62	35	1	4	37	14	12	4
Parma	130	54	30	8	—	—	—	7	2	1
Pavia	180	95	23	8	—	—	16	6	2	1
Perugia	322	166	23	17	—	—	—	6	2	1
Pesaro	124	83	10	13	—	—	3	1	—	1
Pescara	124	75	22	4	—	—	3	3	2	1
Piacenza	86	26	20	3	—	—	—	1	—	—
Pisa	95	42	8	10	—	—	—	5	—	—
Pistoia	97	51	8	15	—	—	—	3	2	1
Pordenone (circondario)	164	88	17	18	2	—	10	—	1	1
Potenza	347	174	61	8	—	—	27	5	2	1
Ragusa	12	47	7	7	—	—	8	2	2	1
Ravenna	101	56	18	6	—	—	4	4	1	—
Reggio Calabria	339	180	65	7	1	—	42	7	4	2
Reggio Emilia	182	86	41	7	—	—	1	3	1	1
Rieti	115	59	19	—	—	—	7	2	1	1
Roma	547	800	1	207	—	—	50	54	33	5

PROVINCIA	Italiano, latino, storia, educazione civica, geografia	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Lingue straniere				Educazione artistica	Educazione musicale	Educazione fisica maschile	Educazione fisica femminile
			Francese	Inglese	Tedesco	Spagnolo				
Rovigo	209	97	49	2	—	—	6	3	2	1
Salerno	573	341	97	49	—	2	61	17	4	2
Sassari	278	142	49	8	—	—	26	10	4	2
Savona	61	50	10	6	—	—	3	2	1	1
Siena	109	65	14	1	—	—	1	—	1	1
Siracusa	129	75	10	20	—	—	19	8	2	2
Sondrio	103	56	17	1	2	—	7	1	2	1
Taranto	329	152	48	25	—	—	40	15	8	2
Teramo	180	94	23	6	—	—	12	—	—	1
Terni	121	69	15	7	—	—	6	2	2	1
Torino	625	391	100	17	—	—	48	29	10	4
Trapani	91	75	19	20	—	—	17	5	3	1
Trento	266	160	—	—	64	—	21	6	1	1
Treviso	336	196	55	24	—	—	20	4	4	1
Trieste	2	40	—	1	1	—	—	—	—	—
Udine	273	176	27	18	18	—	3	4	—	1
Varese	268	143	44	12	—	—	19	6	3	1
Venezia	443	262	51	30	4	—	26	15	8	2
Vercelli	160	86	31	4	—	—	3	4	1	1
Verona	222	158	36	6	3	—	7	1	3	1
Vicenza	373	236	76	8	—	—	31	12	6	1
Viterbo	195	105	34	7	—	—	16	3	1	1

ALLEGATO *B*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO DI MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI.

1) Abilitazioni pienamente valide:

Classe XIII — sottoclasse *a*) e sottoclasse *b*) — Matematica e fisica:

Tab. 2 — Matematica nella scuola media

Tab. 8 — Matematica nel ginnasio isolato

Tab. 9 — Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale

Tab. A VI — Matematica negli istituti tecnici industriale, nautico, commerciale

Tab. A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici industriale, commerciale e per geometri

Classe XIV — sottoclasse *b*) — Matematica, nozioni di contabilità scienze naturali e merceologia

Tab. L I — Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale

Classe XIV — sottoclasse *c*) — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene

Tab. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale

2) Abilitazioni considerate relative a materie coincidenti:

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale

Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale

Classe XIII — sottoclasse *c*) — Fisica:

Tab. E I — Fisica nell'istituto tecnico industriale

Classe XIV — sottoclasse *a*) — Matematica, elementi di fisica e chimica:

Tab. D I — Matematica, elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale

Classe XIV — sottoclasse *d*) — Scienze naturali e fisica, merceologia:

Tab. A IX — Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile

Classe XIV — sottoclasse *e*) — Scienze fisiche e naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie:

Tab. B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie nella scuola tecnica agraria

Classe XV — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria:

Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale

Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale

Tab. M II — Scienze naturali, merceologia e agraria nella scuola di magistero professionale per la donna

Classe XVI — Scienze naturali geografia e patologia vegetale

Tab. C I — Scienze naturali geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario

Classe XXIX — Fisica ed elettrotecnica:

Tab. E II — Fisica ed elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale

Tab. J II — Fisica, elementi di chimica e macchine nell'istituto tecnico nautico

Classe XXXVI — Materie tecniche del tipo industriale

Tab. 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale

Classe XLV — sottoclassi *a*), *b*), *c*) — Materie tecniche del tipo marinaro

Tab. 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettivamente nelle corrispondenti sottoclassi:
a) sezione navigazione
b) sezione meccanica
c) sezione costruzione

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario

Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento

N. B. — A norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, e dell'art. 2, quinto comma, della presente ordinanza, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'assunzione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (titoli elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per le classi di esame XIII e XIV).

ALLEGATO *C*

MODELLO DELLA DOMANDA DI IMMISSIONE IN RUOLO

(carta da bollo da L. 400)

Al Provveditore agli studi di

. l . . sottoscritt . . . . (1), nat . . a . . . . e residente a . . . (prov. . . . .), chiede, in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, l'immissione nel ruolo dei professori di . . . . nella scuola media, avendo prestato servizio in qualità di . . (2) negli anni scolastici . . . . con qualifica per nessun anno inferiore a « buono », ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di .

A tal fine, ed ai sensi dell'Ordinanza ministeriale . . settembre 1966, dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3);

di aver riportato le seguenti condanne penali: . . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art 4 dell'Ordinanza;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . (5);.

Oltre alla presente, . .l. . sottoscritt . . dichiara di aver presentato analoghe domande ai Provveditori agli studi delle Provincie di . . . (6).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda *A*.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . ., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (7).

Data . . . .

Firma

. . . . (1)

Autentica della firma (8)

. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Specificare se il servizio sia stato prestato in qualità di insegnante negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria o artistica o in qualità di insegnante elementare di ruolo. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620, indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(3) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(5) Indicare l'Università o l'Istituto.

(6) Se l'aspirante si avvale della facoltà di presentare domanda a più Provincie, deve indicare le Provincie diverse.

(7) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

(8) La firma deve essere autenticata dal Capo di istituto o dal Direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *D*

TABELLA DELLA CORRISPONDENZA TRA I RUOLI DELLE PREESISTENTI SCUOLE MEDIE, SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, SCUOLE D'ARTE, E I RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.

(DD.PP.RR. 15 novembre 1963, n. 2064, e 30 settembre 1965, n. 1193)

Ruoli soppressi	Ruoli della scuola media
1 - *a*) Presidi di scuola media *b*) Direttori di scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Direttori di scuola d'arte di 1° grado	1) Presidi di scuola media
2 - *a*) Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media *b*) Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte *d*) Cultura generale nella scuola d'arte	2) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia
3 - Lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale	3) Lingua straniera
4 - *a*) Matematica nella scuola media *b*) Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte *d*) Cultura scientifica nella scuola d'arte	4) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
5 - *a*) Disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale *b*) Disegno dal vero nella scuola d'arte *c*) Decorazione pittorica nella scuola d'arte	5) Educazione artistica
6 - *a*) Materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro *b*) Plastica nella scuola d'arte *c*) Decorazione plastica nella scuola d'arte *d*) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale masch., agrario e marinaro	6) Applicazioni tecniche maschili
7 - *a*) Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile *b*) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile	7) Applicazioni tecniche femminili

(7651)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(5151688) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.